DECISIONE N. 1826/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1983

che modifica la decisione n. 3483/82/CECA relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che l'articolo 1 della decisione n. 3483/82/CECA della Commissione (1) dispone che a decorrere dal gennaio 1983 le imprese siano tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione la ripartizione delle consegne che esse effettuano negli Stati membri della Comunità ;

considerando che l'articolo 2 precisa che tali dichiarazioni mensili devono essere compilate conformemente ai formulari di cui agli allegati I e II della suddetta decisione ;

considerando che le statistiche attualmente disponibili non consentono di conoscere le correnti di scambi all'interno del mercato dei prodotti in acciaio altamente legati, in particolare della vergella e dei laminati mercantili ;

considerando che gli obblighi di dichiarazione di cui agli articoli 1 e 5 della decisione n. 3483/82/CECA devono essere estesi alla vergella e ai laminati mercantili altamente legati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n. 3483/82/CECA è modificata nel modo seguente :

1. Nell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma :

« Le imprese debbono dichiarare alla Commissione mese per mese per i periodi dal mese di luglio 1981 al mese di giugno 1982 e dal mese di gennaio 1983 al mese di luglio 1983, la ripartizione delle consegne da esse effettuate dei prodotti di cui alle linee 45 e 46 negli Stati membri della Comunità conformemente ai questionari 376 e 377 ».

2. Nell'allegato II, nelle tabelle dei questionari 376 e 377 sono aggiunte le linee 45 e 46 di cui all'allegato ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1983.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1983.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

(1) GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

QUESTIONARIO 376

(in tonnellate)

IMPRESA :	CODICE :	CONSEGNE DEL MESE DI :

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale										
		Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
45	17 101 (*)											
46	19 101 (*)											

(*) Acciai legati con un tenore di lega di almeno il 5 %, eccettuati gli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo ed il cui prezzo effettivamente fatturato è superiore di almeno il 30 % al prezzo di listino del corrispondente prodotto in acciaio comune.

QUESTIONARIO 377

ALLEGATO AL QUESTIONARIO 376

(in tonnellate)

IMPRESA :	CODICE :	CONSEGNE DEL MESE DI :

Linea n.	Codice prodotto	Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale										
		Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Totale Comunità
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
45	17 101 (*)											
46	19 101 (*)											

(*) Acciai legati con un tenore di lega di almeno il 5 %, eccettuati gli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo ed il cui prezzo effettivamente fatturato è superiore di almeno il 30 % al prezzo di listino del corrispondente prodotto in acciaio comune.